

COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6 del 10/04/2025

Oggetto: Richiesta di parere per riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza Giudice di Pace di Pescara n. 167/2025. Convocazione Consiglio Comunale del 22 aprile 2025. Debito fuori bilancio. riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Dott. Maurizio Zitti, revisore unico del Comune di Cepagatti,

VISTI:

- la richiesta pervenuta dove si chiede di esprimere il proprio parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, a seguito della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pescara n. 167/2025, con la quale:
 - a) è stato pienamente accolto un ricorso presentato contro una contravvenzione emessa per violazione del codice della strada utilizzando un apparecchio di rilevazione della velocità non omologato;
 - b) il Comune di Cepagatti è stato condannato al pagamento dei 2/3 delle spese e competenze di lite.
- l’art. 194 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO:

- che il citato art. 194 del D.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- che in base agli elementi forniti dall’Ente è stata accertata l’esistenza di un debito fuori bilancio di € 318,08 relativo alla sentenza n. 167/2025 emessa dal Giudice di Pace di Pescara

CONSIDERATO:

- che le sentenze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, c.1, lett. a), D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005);
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- che si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente (Corte dei conti – Sez. controllo – Friuli-Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019, ha ribadito l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento;

TENUTO CONTO:

- che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria sul capitolo n. 208/2 del bilancio corrente esercizio 2025;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 167/2025”.

RACCOMANDA

all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Roseto degli Abruzzi, 12/04/2025

Il Revisore Unico